

 **i portolani** AGEFIS

COMMISSIONI CENSUARIE

A cura dott. Mirco Mion
realizzazione grafica e contenuti
dott.ssa Giulia Autino



Sommario

| | |
|---|----|
| INTRODUZIONE | 2 |
| LE COMMISSIONI CENSUARIE | 3 |
| LE COMMISSIONI CENSUARIE LOCALI | 6 |
| Composizione delle commissioni censuarie locali | 6 |
| Attribuzioni delle commissioni censuarie locali | 7 |
| LA COMMISSIONE CENSUARIA CENTRALE | 9 |
| Composizione della commissione censuaria centrale | 9 |
| Attribuzioni della commissione censuaria centrale | 11 |
| LA SITUAZIONE PRECEDENTE | 14 |
| ALLEGATO 1 - SEDI DELLE COMMISSIONI CENSUARIE LOCALI | 18 |

INTRODUZIONE

Con la Legge 11 marzo 2014, n.23 *“Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita”*, al Governo è stata assegnata la delega per la revisione dell’intero sistema fiscale italiano, adottando, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, i decreti legislativi necessari.

L’articolo 2 della cosiddetta Delega fiscale è interamente dedicato alla revisione del Catasto fabbricati, ed in particolare al comma 3, paragrafo a) si delega il Governo ad emanare norme dirette a *“Ridefinire le competenze e il funzionamento delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, anche includendovi la validazione delle funzioni statistiche di cui al comma 1 e introducendo procedure deflative del contenzioso, nonché modificare la loro composizione, anche in funzione delle nuove competenze attribuite, assicurando la presenza in esse di rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, di rappresentanti degli enti locali, i cui criteri di nomina sono fissati d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonome locali, di professionisti, di tecnici e di docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e rurale, di esperti di statistica e di econometria anche indicati dalle associazioni di categoria del settore immobiliare, di magistrati appartenenti rispettivamente alla giurisdizione ordinaria e a quella amministrativa, nonché, per le commissioni censuarie provinciali di Trento e Bolzano, di rappresentanti delle province autonome di Trento e di Bolzano”*.

Il primo dei decreti attuativi della riforma del catasto ad essere approvato dal Governo è stato proprio quello sulle commissioni censuarie: dopo l’approvazione, l’atto del Governo è stato sottoposto a parere parlamentare, presso le 6° Commissioni di Camera e Senato.

Il 21 e 22 ottobre scorsi sono giunti i definitivi pareri favorevoli delle Commissioni di Camera e Senato allo Schema di decreto legislativo recante composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie (100-bis), approvato in secondo esame preliminare dal Consiglio dei Ministri. In questa seconda versione dello schema di decreto, infatti, sono state accolte, sebbene non integralmente, le osservazioni delle 6° Commissioni di Camera e Senato.

Il decreto entrerà in vigore il 1° novembre 2014, ed entro un anno (quindi entro il 1° novembre 2015), le commissioni dovranno essersi insediate.

Il decreto legislativo sull’istituzione delle nuove Commissioni Censuarie, primo passo per la riforma del Catasto, è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, in data 10 novembre 2014.

LE COMMISSIONI CENSUARIE

Le commissioni censuarie sono ordinate in **commissioni censuarie locali**, con sede in 106 città (*cf. allegato 1*), e **commissione censuaria centrale**, con sede a Roma. Le commissioni locali si differenziano dalla centrale per composizione e compiti, come verrà ampiamente illustrato in seguito, ma condividono con questa alcune caratteristiche comuni.

Infatti, sia per quanto riguarda le commissioni locali che la centrale, **i membri ed i presidenti durano in carica cinque anni** a decorrere dalla data del loro insediamento, e **l'incarico non è rinnovabile**.

All'interno della commissione, poi, i componenti hanno tutti identica funzione.

Ma non solo: i membri delle commissioni censuarie devono rispondere a determinati **requisiti**. È, infatti, necessario essere cittadini italiani, godere dell'esercizio dei diritti civili e politici, non aver riportato condanne per delitti non colposi o per contravvenzioni punite con pena detentiva o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, ed infine non aver superato, al momento della nomina, i 70 anni di età.

Inoltre, non possono essere componenti delle commissioni censuarie, finché permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali:

- i membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;
- i consiglieri comunali, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e i componenti del Governo e delle giunte regionali e comunali;
- coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici;
- i prefetti;
- gli appartenenti al corpo della Guardia di Finanza;
- gli appartenenti alle Forze Armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia;
- coloro che esercitano abitualmente l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria o con i Comuni nell'ambito di controversie di natura tributaria o tecnico stimativa.

Il componente di una commissione censuaria, poi, non può far parte di altre commissioni censuarie, e non possono essere contemporaneamente componenti della stessa sezione i coniugi, i parenti e gli affini entro il II grado.

Decadono dall'incarico, poi, i componenti delle commissioni censuarie che perdono uno dei requisiti, che incorrono in uno dei motivi di incompatibilità, che omettono senza giustificato motivo di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina, che non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive o che, se presidenti, omettono ripetutamente di convocare la commissione ed, infine, se perdono l'idoneità fisica o psichica.

La decadenza è dichiarata, per i componenti della commissione censuaria centrale, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, mentre,

per i componenti delle commissioni locali, dal presidente del tribunale, su proposta del Direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate.

Qualora, inoltre, le commissioni censuarie locali non si riuniscano o non liberino nei termini previsti il presidente del tribunale, su segnalazione del Direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate, può disporre lo scioglimento ed il rinnovo per la totalità dei membri.

Le sedute delle commissioni censuarie possono essere convocate a sezione semplice o a sezioni unite, sebbene le commissioni si riuniscano e decidano, ordinariamente, a sezione semplice. In caso di convocazione a sezioni unite sono presiedute dal presidente della commissione, e sempre dal presidente vengono fissate le sedute.

Perché le sedute delle commissioni siano valide deve essere presente la maggioranza dei componenti ma, in caso di mancanza del numero necessario per la validità delle deliberazioni, il presidente della commissione può designare i membri di altre sezioni.

Le decisioni vengono assunte a maggioranza, mentre in caso di parità prevale in voto del presidente, che vota per ultimo.

Per quanto riguarda le **funzioni di segreteria** delle commissioni, per le locali sono assicurate da un segretario, appartenente ai ruoli dell'Agenzia delle Entrate, nominato dal direttore regionale dell'Agenzia, mentre per la centrale le funzioni di segreteria e supporto tecnico alla commissione sono assicurate da un segretario, nominato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, e da un ufficio di segreteria tecnica, individuato nell'ambito degli uffici centrali della stessa Agenzia.

Infine, per quanto concerne le **spese di funzionamento** delle commissioni, si provvede con le risorse iscritte in bilancio per far fronte agli oneri di gestione dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando prioritariamente le risorse previste dall'autorizzazione di spesa di cui all'art.1, comma 286, legge 27 dicembre 2013, n.147. Va ricordato, inoltre, che ai componenti delle commissioni non spetta alcun compenso, gettone o indennità, ma unicamente eventuali rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno. La liquidazione ed il pagamento di questi rimborsi sono eseguiti dall'Agenzia delle Entrate.

REQUISITI

Essere cittadini italiani



Avere l'esercizio dei diritti civili e politici



Non aver riportato condanne e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza



Non aver superato i 70 anni di età al momento della nomina

INCOMPATIBILITÀ

I membri del parlamento nazionale e del parlamento europeo



I consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e i componenti del governo e delle giunte regionali e comunali



Coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici



I prefetti, gli appartenenti alla Guardia di Finanza, alle forze armate ed i funzionari civili dei corpi di Polizia



Coloro che esercitano assistenza o rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria o con i Comuni per controversie di natura tributaria o tecnico-estimativa

LE COMMISSIONI CENSUARIE LOCALI



Le 106 commissioni censuarie locali sono articolate in sezioni, di cui una competente in **materia di catasto terreni**, una competente in **materia di catasto urbano** e una, in fase di prima attuazione, specializzata in **materia di revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati** (cfr. art.2 legge 11 marzo 2014, n.23).

Composizione delle commissioni censuarie locali

Ogni sezione di ciascuna commissione locale è composta da **12 membri: sei componenti effettivi e sei componenti supplenti**. A ciascuna sezione è assegnato un presidente, scelto fra i suoi componenti effettivi, dal presidente della commissione censuaria locale.

I **componenti effettivi e supplenti di ciascuna sezione sono scelti dal presidente del tribunale** tra un numero almeno doppio di soggetti. Il direttore regionale dell'Agenda delle Entrate provvederà poi, con proprio decreto, alla nomina dei componenti, dandone comunicazione agli interessati.

La composizione di ciascuna sezione deve rispettare la seguente disposizione:

- **2 componenti effettivi + 2 componenti supplenti:** fra quelli designati dall'ufficio dell'Agenda delle Entrate territorialmente competente tra i dipendenti di ruolo della stessa Agenzia.
- **1 componente effettivo + 1 componente supplente:** fra quelli designati dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).
- **3 componenti effettivi + 3 componenti supplenti:** fra quelli designati dal Prefetto, di cui:
 - **2 effettivi + 2 supplenti** su indicazione di Ordini e Collegi professionali
 - **1 effettivo + 1 supplente** su indicazione delle Associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare, fra ingegneri, architetti, geometri, periti edili, dottori agronomi, agrotecnici, docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano, estimo rurale, statistica ed econometria.

Da sottolineare, infine, come **le commissioni locali di Trento e Bolzano** siano integrate con un componente effettivo e un componente supplente scelto fra quelli designati dalle rispettive Province autonome nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo.

| SEZIONE | AGENZIA ENTRATE | ANCI | ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI | ASSOCIAZIONI SETTORE IMMOBILIARE |
|--------------------|------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| CATASTO TERRENI | 2 EFFETTIVI | 1 EFFETTIVO | 2 EFFETTIVI | 1 EFFETTIVO |
| | + 2 SUPPLENTI | + 1 SUPPLENTE | + 2 SUPPLENTI | + 1 SUPPLENTE |
| CATASTO URBANO | 2 EFFETTIVI | 1 EFFETTIVO | 2 EFFETTIVI | 1 EFFETTIVO |
| | + 2 SUPPLENTI | + 1 SUPPLENTE | + 2 SUPPLENTI | + 1 SUPPLENTE |
| CATASTO FABBRICATI | 2 EFFETTIVI | 1 EFFETTIVO | 2 EFFETTIVI | 1 EFFETTIVO |
| | + 2 SUPPLENTI | + 1 SUPPLENTE | + 2 SUPPLENTI | + 1 SUPPLENTE |

Il presidente di ogni commissione censuaria locale è nominato dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la commissione, tra i magistrati ordinari o amministrativi, o tra i presidenti, o i presidenti di sezione, delle Commissioni tributarie provinciali diverse da quella competente in relazione agli atti della medesima commissione censuaria.

Attribuzioni delle commissioni censuarie locali

Le commissioni censuarie locali esercitano diversi tipi di funzione.

In materia di catasto terreni:

- Esaminano ed approvano i quadri delle qualità e classi dei terreni e i prospetti delle tariffe dei Comuni della propria circoscrizione;
- Concorrono alle operazioni di revisione e di conservazione del catasto terreni.

In materia di catasto edilizio urbano, invece:

- Esaminano e approvano i prospetti integrativi dei quadri tariffari per le unità immobiliari urbane dei Comuni della propria circoscrizione;
- Concorrono alle operazioni di revisione e di conservazione del catasto edilizio urbano.

Nell'ambito della **revisione del sistema estimativo del catasto fabbricati**, infine, provvedono alla validazione delle funzioni statistiche, di cui all'art.2, comma 1, lettera h), n.1.2) e lettera i), n.1), della legge 11 marzo 2014, n.23, determinate dall'Agenzia delle Entrate, e dei relativi ambiti di applicazione.

Le commissioni censuarie hanno poi, ai fini istruttori, la facoltà di richiedere dati, informazioni ed ogni altro chiarimento agli uffici competenti di Agenzia delle Entrate e Comuni.

CATASTO TERRENI

- Esaminano e approvano i quadri delle qualità e classi dei terreni e i prospetti delle tariffe dei comuni della propria circoscrizione
- Concorrono alle operazioni di revisione e di conservazione del catasto terreni


CATASTO EDILIZIO URBANO

- Esaminano e approvano i prospetti integrativi dei quadri tariffari per le unità immobiliari urbane dei comuni della propria circoscrizione
- Concorrono alle operazioni di revisione e di conservazione del catasto edilizio urbano

CATASTO FABBRICATI

- Nell'ambito della revisione del sistema estimativo del catasto fabbricati provvedono alla validazione delle funzioni statistiche determinate dall'Agenzia delle Entrate, e dei relativi ambiti di applicazione

LA COMMISSIONE CENSUARIA CENTRALE



La commissione censuaria centrale, con sede a Roma, è composta dal **presidente** e da **25 componenti effettivi** e **21 supplenti**.

Anch'essa si articola in tre sezioni, di cui **una competente in materia di catasto terreni**, e **due competenti in materia di catasto urbano**, tra le quali una, in fase di prima attuazione, specializzata in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.

Composizione della commissione censuaria centrale

Ciascuna sezione della commissione è composta da **undici membri effettivi** e **sette supplenti**, ma fanno parte di tutte le sezioni quattro **membri di diritto**:

- Il direttore dell'Agenzia delle Entrate;
- Il direttore centrale della Direzione Centrale Catasto e Cartografia;
- Il direttore centrale della Direzione Centrale Osservatorio del Mercato Immobiliare e Servizi Estimativi;
- Il direttore centrale della Direzione Centrale Pubblicità Immobiliare e Affari Legali.


Fanno poi parte di ciascuna sezione:

- **Un ingegnere** con funzioni dirigenziali appartenente al ruolo dall'Agenzia delle Entrate e il relativo supplente, da questa designati;
- **Un magistrato ordinario ed un magistrato amministrativo** e i relativi supplenti, designati dai relativi organi di autogoverno;
- **I due componenti e i relativi supplenti designati dall'ANCI.**

Fanno parte inoltre:

- **Della sezione competente in materia di catasto terreni:**
 - un docente universitario in materia di **economia ed estimo rurale**, designato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - un esperto qualificato, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare tra i professionisti o tecnici iscritti in albi o collegi professionali, o tra gli esperti di **economia ed estimo rurale**, e i relativi supplenti.

- **Della sezione competente in materia di catasto urbano:**
 - un docente universitario in materia di **economia ed estimo urbano**, designato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - un esperto qualificato, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare tra i professionisti o tecnici iscritti in albi o collegi professionali, o tra gli esperti di **economia ed estimo urbano**, e i relativi supplenti.
- **Della sezione specializzata in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati:**
 - un docente universitario in materia di **statistica ed econometria**, designato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - un esperto qualificato, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare tra i professionisti o tecnici iscritti in albi o collegi professionali, o tra gli esperti di **statistica ed econometria**, e i relativi supplenti.



IN OGNI SEZIONE:



+



I componenti effettivi e supplenti della commissione censuaria centrale vengono **nominati dal Ministro dell’economia e delle finanze**, con proprio decreto, sulla base delle designazioni pervenute.

Il **presidente della commissione censuaria centrale** è un magistrato ordinario o amministrativo, con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione o equiparata, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze. Le funzioni di presidente di sezione vengono, invece, attribuite dal presidente della commissione ad un componente effettivo della stessa.

Attribuzioni della commissione censuaria centrale

La commissione censuaria centrale svolge diverse funzioni.

In materia di catasto terreni:

- **Decide sui ricorsi** dell'Agencia delle Entrate, dei Comuni direttamente interessati e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare, **contro le decisioni delle commissioni censuarie locali** in merito ai prospetti delle qualità e classi dei terreni ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo dei singoli Comuni.
- Nel caso di revisione generale delle tariffe d'estimo, al fine di assicurare la perequazione degli estimi nell'ambito dell'intero territorio nazionale, **provvede alla** ratifica ovvero alle variazioni delle tariffe relative alle qualità e classi dei terreni.

In materia di catasto edilizio urbano:

- **Decide sui ricorsi** dell'Agencia delle Entrate, dei Comuni direttamente interessati e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare, **contro le decisioni delle commissioni censuarie locali** in merito al quadro delle qualità e classi delle unità immobiliari urbane ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo dei singoli Comuni.

Inoltre, ove la commissione censuaria locale non abbia validato le funzioni statistiche e l'Agencia delle Entrate non si sia conformata alle sue osservazioni, la commissione censuaria centrale **provvede in ordine alla definitiva validazione delle funzioni statistiche e dei relativi ambiti di applicazione.**

La commissione censuaria centrale, poi, **provvede** a sezioni riunite **alla validazione dei saggi di redditività media** determinati dall'Agencia delle Entrate e provvede in sostituzione delle commissioni censuarie locali che non adottino, nei termini previsti, le decisioni di loro competenza.

Infine, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta, la commissione censuaria centrale dà parere:

- Su richiesta dell'amministrazione finanziaria in ordine alle operazioni catastali per la quali il parere è previsto come obbligatorio;
- A richiesta degli organi istituzionali competenti, in merito all'utilizzazione degli elementi catastali disposta da norme legislative e regolamentari che disciplinano materie anche diverse dalle funzioni istituzionali del catasto;
- A richiesta dell'amministrazione finanziaria sopra ogni questione concernente la formazione, la revisione e la conservazione del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano e l'utilizzazione dei relativi dati ai fini tributati.

Le commissioni censuarie hanno, infine, ai fini istruttori, la facoltà di richiedere dati, informazioni ed ogni altro chiarimento agli uffici competenti di Agencia delle Entrate e Comuni.

CATASTO TERRENI

- **Decide** sui ricorsi dell' Agenzia delle Entrate, dei Comuni direttamente interessati e delle associazioni di categoria del settore immobiliare, **contro le decisioni delle commissioni censuarie locali.**
- **Nel caso di revisione generale delle tariffe d'estimo provvede alla ratifica, ovvero alle variazioni delle tariffe relative alle qualità e classi dei terreni.**

CATASTO EDILIZIO URBANO

- **Decide** sui ricorsi dell' Agenzia delle Entrate, dei comuni direttamente interessati e delle associazioni di categoria del settore immobiliare, **contro le decisioni delle commissioni censuarie locali in merito al quadro delle categorie e delle classi delle unità immobiliari urbane e ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo dei singoli comuni.**

DÀ PARERE

- Su richiesta dell'amministrazione finanziaria **in ordine alle operazioni catastali**
- A richiesta degli organi istituzionali competenti
- A richiesta dell'amministrazione finanziaria **sopra ogni questione concernente la formazione, la revisione e la conservazione del catasto terreni e del catasto edilizio urbano e l'utilizzazione dei relativi dati ai fini tributari.**

LA SITUAZIONE PRECEDENTE

Le commissioni censuarie sono state oggetto, fin dalla loro istituzione con la *Legge 1 marzo 1886, n. 3682, istitutiva del Nuovo Catasto Terreni*, di numerose modifiche e aggiornamenti.

Le ultime modifiche erano state apportate con il *DRP 23 marzo 1998, n.138*. In particolare vennero apportate modifiche alla composizione delle **commissioni censuarie provinciali** ed alla centrale, che quindi, fino all'entrata in vigore del decreto legislativo, saranno così composte:

"Le commissioni censuarie provinciali sono costituite di un presidente, di dieci membri effettivi e di quattro membri supplenti. La commissione censuaria provinciale è presieduta dal presidente della commissione tributaria provinciale o da un presidente di sezione della medesima commissione nominato, su sua proposta, dal presidente del tribunale civile e penale avente sede nel capoluogo della provincia. La commissione si articola in due sezioni composte ciascuna di cinque membri effettivi e due supplenti; alla prima sezione è attribuita la competenza in materia di catasto terreni; alla seconda la competenza in materia di catasto edilizio urbano. La presidenza delle due sezioni è attribuita ai due membri effettivi più anziani. I membri effettivi e supplenti sono scelti dal presidente del tribunale civile e penale avente sede nel capoluogo della provincia fra un numero almeno doppio di esperti designati:

- 1) dall'amministrazione finanziaria, per quattro membri effettivi e due supplenti;*
- 2) dal consiglio provinciale, sentiti i Comuni, per quattro membri effettivi e due supplenti;*
- 3) dagli ordini e collegi delle categorie professionali, competenti in materia catastale, per due membri effettivi.*

Il presidente della commissione attribuisce a due membri effettivi le funzioni di presidente di sezione.

Nella regione Valle d'Aosta le designazioni di competenza della giunta dell'amministrazione provinciale sono effettuate dalla giunta regionale; nella regione Trentino-Alto Adige sono effettuate, per le rispettive circoscrizioni, dalla giunta della provincia di Trento e dalla giunta della provincia di Bolzano; nella regione siciliana, dopo che saranno costituiti i liberi consorzi dei Comuni, dalle giunte dei consorzi stessi.

La designazione dei membri effettivi e supplenti è fatta come segue:

- a) per la prima sezione: tra i tecnici ed esperti in economia ed estimo rurale;*
- b) per la seconda sezione: tra i tecnici ed esperti in economia ed estimo urbano."*

| COMMISSIONI CENSUARIE PROVINCIALI | |
|-----------------------------------|--|
| 1 presidente | Presidente della commissione tributaria provinciale o un presidente di sezione della medesima. |
| 10 membri effettivi | |
| 4 membri supplenti | |
| Sezione CATASTO TERRENI | 5 membri effettivi + 2 membri supplenti Tecnici ed esperti in economia ed estimo rurale |
| Sezione CATASTO EDILIZIO URBANO | 5 membri effettivi + 2 membri supplenti Tecnici ed esperti in economia ed estimo urbano |

Per quanto riguarda la **commissione censuaria centrale**, invece:

“La commissione censuaria centrale è composta di un presidente, di venti membri effettivi e di sei membri supplenti. Essa si articola in due distinte sezioni, ciascuna delle quali è retta da un presidente di sezione: la prima ha competenza in materia di catasto terreni, la seconda ha competenza in materia di catasto edilizio urbano. Il presidente della commissione censuaria centrale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per le finanze. I membri effettivi ed i membri supplenti sono nominati con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con successivo decreto del Ministro per le finanze vengono nominati, su proposta del presidente della commissione censuaria centrale, i presidenti di sezione, scelti fra i membri effettivi delle rispettive sezioni. Fanno parte di entrambe le sezioni:

- a) i direttori generali dei dipartimenti del territorio e delle entrate;*
- b) il direttore centrale del catasto;*
- c) il direttore centrale dei servizi tecnici erariali;*
- d) due ingegneri, con qualifica dirigenziale, della direzione centrale del catasto e due membri scelti tra magistrati amministrativi ovvero tra avvocati dello Stato con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione o equiparata.*

Fanno parte soltanto della prima sezione un direttore generale del Ministero delle politiche agricole, cinque membri effettivi e tre supplenti scelti tra professori universitari in materia di economia ed estimo rurale. Dei membri predetti tre effettivi e i tre supplenti sono scelti nell'ambito dei nominativi designati rispettivamente dalle regioni, dall'Unione province italiane (UPI) e dall'Associazione nazionale Comuni d'Italia (ANCI), ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Fanno parte soltanto della seconda sezione un direttore

generale del Ministero dei lavori pubblici, cinque membri effettivi e tre supplenti scelti tra professori universitari in materia di economia ed estimo urbano. Dei membri predetti tre effettivi e i tre supplenti sono scelti nell'ambito dei nominativi designati rispettivamente dalle regioni, dall'UPI e dall'ANCI".

| COMMISSIONE CENSUARIA CENTRALE | | |
|--|--|---|
| 1 presidente | Nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per le finanze | |
| 20 membri effettivi | | |
| 6 membri supplenti | | |
| Sezione CATASTO TERRENI | <ul style="list-style-type: none"> • Direttori generali dei dipartimenti del territorio e delle entrate. • Direttore centrale del catasto. • Direttore centrale dei servizi tecnici erariali. • Due ingegneri, con qualifica dirigenziale, della direzione centrale del catasto e due membri scelti tra magistrati amministrativi ovvero tra avvocati dello Stato con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione o equiparata. | <ul style="list-style-type: none"> • Direttore generale del Ministero delle politiche agricole. • Cinque membri effettivi e tre supplenti scelti tra professori universitari in materia di economia ed estimo rurale. |
| Sezione CATASTO EDILIZIO URBANO | | <ul style="list-style-type: none"> • Direttore generale del Ministero dei lavori pubblici. • Cinque membri effettivi e tre supplenti scelti tra professori universitari in materia di economia ed estimo urbano. |

Per quanto riguarda i **requisiti** per poter far parte delle commissioni censuarie, invece, le ultime modifiche si registrano con il *D.P.R. 26 ottobre 1972 n.650*, secondo il quale era necessario:

- a) essere cittadini italiani;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) essere di buona condotta;
- d) avere la residenza in uno dei Comuni della provincia;
- e) non aver superato, al momento della nomina, il 72°anno di età;
- f) non aver riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi ovvero condanna a pena detentiva o multa per violazione di leggi tributarie, salvi gli effetti della riabilitazione.

Mentre non possono far parte delle commissioni, finché permangono nell'esercizio delle loro funzioni:


- a) i membri del Parlamento;


- b) i consiglieri regionali;
- c) i prefetti;
- d) gli intendenti di finanza;
- e) gli amministratori degli enti che applicano o che hanno una partecipazione nel gettito dei tributi nonché coloro che come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali comunque concorrono all'accertamento dei tributi stessi;
- f) gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo ed i funzionari civili dei Corpi di polizia in attività di servizio;
- g) i dipendenti dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, nonché del catasto e dei servizi tecnici erariali;
- h) le persone che esercitano abitualmente l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti in vertenze di carattere tributario;
- i) gli esattori ed i collettori delle imposte dirette.


Inoltre, da questa data, *“la presidenza della commissione censuaria centrale è assistita da un collegio di periti i cui componenti, in numero non superiore a sei, sono scelti dal Ministro per le finanze tra gli ingegneri ed i geometri dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali. Il capo del collegio è un ingegnere della predetta amministrazione avente qualifica non inferiore a quella di ingegnere capo.”*


Infine, fino all'ultima modifica, la **durata in carica** delle commissioni era di 6 anni, e i membri potevano essere riconfermati.


ALLEGATO 1 - SEDI DELLE COMMISSIONI CENSUARIE LOCALI











AGEFIS
Associazione dei Geometri Fiscalisti
Corso Vercelli 332/p 10015 Ivrea TO
Tel. 0125.61.65.74 - Fax 0125.25.20.28
www.agefis.it